

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2703

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NANNUZZI e PIGNI

Presentata il 21 ottobre 1965

**Valutazione del servizio prestato in qualità di operaio non di ruolo
nell'esecuzione di lavori insalubri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, dispone che il servizio prestato dagli operai di ruolo (in tale qualità) nell'esecuzione delle lavorazioni insalubri (tali perché comportano l'impiego od il maneggio di sostanze tossiche) elencate nell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100, è maggiorato di una aliquota agli effetti del calcolo del servizio utile alla pensione.

A parziale compenso dei danni che può aver procurato alla salute l'occupazione in dette lavorazioni, quel beneficio consente al lavoratore di raggiungere più rapidamente (ad età meno avanzata) il traguardo dei 40 anni di servizio in base al quale è commisurato l'importo massimo della pensione.

Il beneficio però è riservato soltanto a coloro che quel servizio hanno prestato nella posizione di operaio di ruolo.

Talché gli operai nominati in ruolo a decorrere dal 29 marzo 1961 ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esclusi del tutto irragionevolmente da quel beneficio.

Per rimediare a così ingiustificabile lacuna abbiamo predisposto la presente proposta di legge che raccomandiamo all'approvazione dei colleghi.

L'attuazione dell'articolo unico comporta oneri immediati di così insignificante dimensione tali da poter essere fronteggiati del tutto agevolmente dagli stanziamenti dei correnti stati di previsione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, esplicano efficacia anche quando il servizio sia stato prestato in qualità diversa da quelle di operaio permanente e d'incaricato stabile.